

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI **NAPOLI** SEZIONE 02
SEZ. STACCATA DI SALERNO

riunita con l'intervento dei Signori:

ACCARINO	ADOLFO	Presidente
DE FRANCESCO	GIUSEPPE	Relatore
CAPUANO	GIUSEPPE	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA
N° 232 DEL 20/09/2007 **DEPOSITATA IL 29/11/07**

- sull'appello n. 7164/06 depositato il 12/10/2006

- avverso la sentenza N. 8/02/2006

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

PANIFICIO GRASSO SNC

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE002TA00011 IRPEF + IRAP 1999 AV

Con ricorso n° 1372/05 la società PANIFICIO GRASSO SNC in persona del suo rappresentante legale impugnava avviso di accertamento n. RE002TA0011, ai fini IRPEF, IVA IRAP per l'anno d'imposta 1999, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino (AV) che rideterminava in misura superiore il reddito dichiarato dal contribuente.

L'Agenzia delle Entrate controdeduceva la regolarità del proprio operato concludendo per il rigetto del ricorso medesimo.

I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso della società Panificio Grasso snc.

Ricorre in appello il contribuente, eccepisce la carente motivazione della impugnata decisione, i primi Giudici non si sono pronunciati sulla questione di merito, in riferimento al documento di consegna n° 6 del 31/07/1999 emesso nei confronti della Ditta ALIMAR s.r.l. con sede in Ariano Irpino c/da Montetrecalli P.I. .01901680643, con la quale ha ceduto KG 3700 di pelati e polpa di pomodoro.

L'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino (AV), propone appello incidentale, eccependo preliminarmente l'inammissibilità ed improponibilità dell'appello di parte.

Inoltre, eccepisce illegittimità della sentenza ed erroneità della stessa emessa per relationem di altra sentenza emessa su un provvedimento di diniego del condono ex art. 9 L.289/2002. Alla seduta odierna la vertenza viene per la conclusione di cui è verbale.

Il collegio in camera di consiglio, esaminati atti e documenti, accoglie l'appello del contribuente.

L'appello è fondato.

Il Collegio conferma la decisione dei giudici di prime cure:

- la nullità dell'avviso d'accertamento in quanto la società, per l'annualità 1999, ha usufruito del condono di cui all'art.9 della L.289/02;
- l'avviso d'accertamento n.RE002 TA 00011 relativo all'anno 1999, notificato il 04/03/2005, è nullo in quanto sono intervenuti i termini di prescrizione, la società ha usufruito del condono di cui all'art.9 della legge 289/02, di conseguenza l'amministrazione finanziaria non usufruisce della proroga dei termini di cui all'art.10 della L.289/02, quindi l'atto andava notificato entro il 31/12/2004;

La causa ostativa invocata dall'Ufficio, viene meno quando la notifica del P.V.0 è antecedente alla data del 01/01/2002. Il processo verbale di contestazione formato prima del 31/12/2002 non blocca l'accesso ai condoni di cui all'art.9 L.289/2002, se non è stato trasfuso in avviso d'accertamento entro il 12/08/2003, per espressa previsione dell'art.1, comma 2-ter decies del DL 24/05/2003 n.143, tale norma afferma che gli stessi effetti di cui all'art.9, comma 10, della legge 27/12/2002 n.289, sono altresì prodotti nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (12 agosto 2003), il P.V.0 non abbia dato luogo ad avviso di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell'amministrazione finanziaria.

Sulla questione delle materie prime (pelati e polpa di pomodoro) si osserva che la società Panificio Grasso S.N.C. , ha ceduto le materie prime in contestazione , con documento di consegna n° 6 del 31/07/1999 emesso nei confronti della Ditta ALIMAR s.r.l. con sede in Ariano Irpino c/da Montetrecalli , di conseguenza viene meno la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi effettuati dall'Agenzia delle Entrate.

In merito bisogna precisare che dalla documentazione prodotta dalle parti, non risulta che l'Agenzia delle Entrate abbia richiesto tali documenti in sede di verifica, e che il contribuente abbia omesso l'esibizione dei documenti richiesti, di conseguenza il contribuente può produrli nella fase contenziosa, in sede di contestazione dell'atto, il tutto per un principio equo del giusto processo.

A conforto di tale principio si evidenzia la sentenza della **CORTE DI CASSAZIONE n° 11981 del 08/08/2003**, con la quale hanno escluso che, in materia di accertamento delle imposte dirette, la mancata produzione di documenti da parte del contribuente, in risposta ad un questionario previsto dall'art. 32 del DPR 600/73, dia luogo a decadenza della produzione degli stessi in sede contenziosa.

Così facendo non si attenta al principio costituzionale dell'imposizione in base all'effettiva capacità

contributiva, ma viene garantito il principio del **giusto processo** inteso come rispetto delle regole di garanzia della genuinità delle prove.

Inoltre , il contribuente ha dimostrato di non aver sottratto volontariamente la documentazione successivamente prodotta, ma trattasi di documenti contabili non richiesti (bolle d'accompagnamento) in sede di verifica.

Tuttavia, il contribuente ha depositato nel giudizio di primo grado in modo tempestivo i documenti non richiesti in sede di verifica:

L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate è infondato di conseguenza viene rigettato. Sussistono fondati motivi, per la materia trattata, per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale definitivamente pronunciando accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate

Salerno, li 20/09/2007

Il Relatore

Il Presidente